

Ritardo pagamenti PA: interessi di mora e tutela imprese

Data pubblicazione: 07/10/2026

Autore: Domiziana Bianchi

Contenuto

Le imprese che lavorano con la Pubblica Amministrazione affrontano spesso ritardi nei pagamenti. Scopri come le normative europee e il Codice Civile tutelano il diritto agli interessi di mora.

Ritardi nei pagamenti PA: un costo pesante per le imprese

Il fenomeno del ritardato pagamento di anticipazioni, stati di avanzamento lavori (SAL) e saldi da parte delle Amministrazioni Pubbliche continua a rappresentare una delle maggiori criticità per le imprese italiane. Questa prassi, purtroppo diffusa, genera conseguenze economiche e finanziarie spesso devastanti per gli operatori economici impegnati nell'esecuzione di lavori, servizi e forniture per gli enti pubblici. La liquidità aziendale viene compromessa, la pianificazione finanziaria è stravolta e, in molti casi, la stessa sopravvivenza delle imprese è messa a rischio, specialmente per le PMI.

Il quadro normativo: dalle Direttive UE alla tutela contrattuale

La gravità di questa problematica ha spinto il legislatore, anche in attuazione delle Direttive europee (in particolare la Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), a intervenire con strumenti normativi volti a ristabilire un equilibrio nei contratti pubblici. Questi interventi mirano a garantire condizioni più eque nella gestione delle obbligazioni contrattuali, ponendo l'accento sulla tempestività dei pagamenti e sulla compensazione dei ritardi. L'obiettivo è tutelare la parte più debole del rapporto, riconoscendo il diritto a un'indennità per il mancato rispetto dei termini.

Interessi di mora: il risarcimento per il mancato adempimento

Al centro della questione vi è il principio che lega gli importi legittimamente maturati agli interessi commisurati ai ritardi di liquidazione. Il pagamento di tali interessi non è un mero onere aggiuntivo, ma si configura come un vero e proprio risarcimento dovuto per il mancato adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto. Il denaro, infatti, è considerato dalla nostra giurisprudenza un bene 'fecondo', capace cioè di produrre interessi. Gli articoli 1224 e 1282 del Codice Civile rappresentano la base giuridica fondamentale su cui si fonda il diritto dell'esecutore a ottenere gli interessi di mora, a titolo di risarcimento del danno per il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie da parte della Pubblica Amministrazione.